



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M Rispoli Farina - Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta dell'11 luglio 2022, in relazione al ricorso n. 7365, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo del mancato adempimento degli obblighi informativi sulle caratteristiche di una polizza *unit-linked* e dell'omessa rilevazione dell'inadeguatezza dell'investimento. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 15 dicembre 2020, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 17 febbraio 2021 in maniera giudicata insoddisfacente,

i ricorrenti, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si sono rivolti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

I ricorrenti - che agiscono in qualità di eredi dell'investitore - espongono che il *de cuius*, in data 11 febbraio 2015, sottoscriveva una polizza assicurativa *unit-linked*, versando, nel corso degli anni, premi per un totale di € 738.065,03, nella erronea convinzione che si trattasse di un investimento che non metteva a rischio il capitale versato e ignorando i costi legati all'operazione.

I ricorrenti – che affermano di aver ottenuto alla morte del *de cuius* la minor somma di € 689.612,98, con una perdita sul capitale di € 48.452,00 – lamentano che l'intermediario non avrebbe assolto, nei confronti del loro dante causa, gli obblighi di informazione sulle caratteristiche del prodotto e sui rischi ad esso correlati. In particolare, i ricorrenti osservano che il *de cuius*, che all'epoca dell'investimento aveva già ottantasette anni, era un investitore del tutto privo di esperienza in materia finanziaria, trattandosi di un agricoltore il cui titolo di studio era soltanto la licenza elementare, e che aveva un profilo dichiaratamente conservativo, rispetto al quale la polizza in questione rappresentava un prodotto del tutto inadeguato.

Sulla base di quanto esposto, i ricorrenti concludono chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento dei danni, che quantificano in complessivi € 62.857,27 (di cui € 48.452,05 per la perdita sul capitale, € 11.405,22 quale somma dovuta titolo di interessi legali, ed € 3.000,00 come costi sostenuti per il recupero della perdita).

3. L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Come il Collegio ha già avuto modo in più occasioni di precisare, la scelta dell'intermediario di rimanere contumace nell'ambito del procedimento e di non presentare deduzioni difensive comporta, inevitabilmente, che l'intermediario ha abdicato alla possibilità di dimostrare – com'è invece suo onere ai sensi dell'art. 23, comma 6, TUF - di avere correttamente assolto gli obblighi, innanzitutto (ma

non solo) informativi, cui egli è tenuto nella prestazione del servizio di investimento.

2. In ogni caso, anche a prescindere da tale rilievo, nel caso di specie l'inadeguatezza del prodotto assicurativo proposto dall'intermediario al *de cuius* risulta *per tabulas*.

A tale proposito è sufficiente considerare che dagli obiettivi d'investimento risultanti dal questionario MIFID compilato nel 2015 in occasione della sottoscrizione dell'operazione oggetto del contendere emerge che il *de cuius* era un investitore con un profilo conservativo e che si prefiggeva, dunque, di proteggere il capitale investito, non valutando neanche minimamente la possibilità di subire delle perdite potenziali. Rispetto a un profilo siffatto era, pertanto, per definizione inadeguato un prodotto, come la polizza in questione, che non contemplava, diversamente dalle assicurazioni sulla vita tradizionali, la garanzia del rimborso del capitale versato; ciò era d'altronde indicato persino nel prospetto informativo, dove si leggeva che il prodotto «*non risulta adatto ai clienti con bassa conoscenza ed esperienza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento e con esigenza ed obiettivo di protezione del capitale investito*».

3. L'inadempimento dell'intermediario è dotato di sicura incidenza causale nella scelta di investimento del *de cuius* rivelatasi pregiudizievole.

In ossequio al principio del “*più probabile che non*”, non è, infatti, revocabile in dubbio che nello scenario alternativo in cui l'intermediario adempie correttamente gli obblighi cui è tenuto nella prestazione del servizio, ed in particolare segnala la non adeguatezza dell'investimento, il *de cuius* si sarebbe astenuto dal sottoscrivere la polizza.

Il risarcimento del danno non può, tuttavia, essere liquidato nella misura richiesta dai ricorrenti. Gli è, infatti, che i ricorrenti si limitano ad affermare che la perdita sul capitale investito ammonta a € 48.452,00, ma non comprovano tale affermazione – come sarebbe stato loro onere fare, se del caso attraverso il deposito del modulo di disinvestimento ovvero della distinta di accredito.

La perdita sul capitale che può essere riconosciuta dal Collegio a titolo di danno è dunque soltanto quella di € 39.776,35, pari alla differenza tra il capitale investito e

il valore della polizza al 31 dicembre 2019, che costituiscono gli unici valori certi documentati in atti.

All'importo in questione si deve aggiungere, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 4.334,53. Non possono essere, invece, riconosciuti gli interessi, in linea con i consolidati orientamenti del Collegio che escludono, nelle ipotesi di risarcimento del danno contrattuale, il cumulo di interessi e rivalutazione, così come non può essere riconosciuta la somma ulteriore di € 3.000,00 a titolo di costi sostenuti per il recupero della perdita, in quanto trattasi di danno la cui esistenza non è stata comprovata.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di € 44.100,88 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi